



COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

Provincia di Gorizia

codice fiscale 80002050310 - partita I.V.A. 000123530313

tel. 0481/967911 - fax 0481/960622

**REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI
IMPIANTI SPORTIVI**

(approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 01.04.2012)

INDICE

Titolo I

Oggetto del regolamento, disposizioni generali e classificazione degli impianti

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi
- Art. 4 Classificazione delle attività sportive
- Art. 5 Ripartizione delle competenze

Titolo II

Uso degli impianti

Capo I

Concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi

- Art. 6 Criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi
- Art. 7 Istanze escluse dal procedimento di concessione
- Art. 8 Procedimento per il rilascio della concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi
- Art. 9 Regole relative ai periodi temporali di utilizzazione degli impianti
- Art. 10 Obblighi dei concessionari in materia di tariffe
- Art. 11 Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il titolare della concessione in uso temporaneo di impianti sportivi
- Art. 12 Azioni sanzionatorie nei confronti del concessionario d'uso
- Art. 13 Rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo da parte dei gestori degli impianti

Capo II

Uso degli impianti sportivi da parte dei cittadini singoli o in gruppo

- Art. 14 Disposizioni generali sull'uso degli impianti sportivi
- Art. 15 Divieti validi per tutti gli impianti sportivi
- Art. 16 Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni

Titolo III

Disciplina generale delle tariffe

- Art. 17 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi
- Art. 18 Corresponsione delle tariffe

Titolo IV

Disciplina generale della gestione degli impianti sportivi

- Art. 19 Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi
- Art. 20 Regole inerenti alla concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica
- Art. 21 Regole inerenti alla concessione in gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica
- Art. 22 Concessione in gestione e in uso di impianti sportivi affidata direttamente mediante convenzione
- Art. 23 Norme comuni a tutte le concessioni in gestione
- Art. 24 Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 Rinvii

Art. 26 Norme transitorie, entrata in vigore ed abrogazione di norme

Allegati:

- Allegato A: Classificazione degli impianti sportivi del Comune di Gradisca d'Isonzo
- Allegato B: Criteri generali per la determinazione delle graduatorie dei soggetti richiedenti la concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi ex art. 6 del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali

Titolo I

Oggetto del regolamento, disposizioni generali e classificazione degli impianti

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta la disciplina relativa:

- a) alla classificazione degli impianti sportivi comunali e delle attività sportive;
- b) alla ripartizione delle competenze in materia di impianti sportivi comunali;
- c) all'uso degli impianti sportivi;
- d) alla concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi;
- e) alla concessione in gestione degli impianti sportivi;
- f) ai criteri di determinazione delle tariffe dovute per l'uso degli impianti sportivi;

2. Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli eventualmente acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in dotazione agli stessi, sono destinati ad uso pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione cittadina.

3. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.

4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze delle attività istituzionali delle scuole, comprese quelle extracurricolari e compatibilmente con i servizi post-scolastici attivati dal Comune per gli alunni e le loro famiglie nella medesima sede scolastica, sono messi a disposizione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Gradisca d'Isonzo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per **impianto sportivo** il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per **attività sportiva** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) per **concessione in uso temporaneo** il provvedimento con il quale il Comune autorizza e disciplina in dettaglio l'utilizzazione di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo ovvero l'utilizzazione dell'impianto sportivo nel suo complesso per lo svolgimento di attività sportiva od altre attività compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto, per un periodo di tempo limitato (una o più fasce orarie nell'ambito dell'orario giornaliero di apertura, uno o più giorni nell'ambito della settimana, per un durata temporale complessiva compresa tra il minimo di 1 giornata ed il massimo di 1 anno di attività sportiva);
- d) per **concessione in uso e in gestione**, il provvedimento con il quale il Comune concede ad un terzo l'uso di un impianto sportivo per un periodo di tempo, di regola, superiore ad 1 (un) anno e contemporaneamente affida al medesimo soggetto e per il medesimo periodo la gestione dell'impianto;

- e) per **concessione in gestione**, il provvedimento con il quale il Comune affida ad un terzo i servizi di gestione di un impianto sportivo;
- f) per **concessione di costruzione e gestione** il contratto disciplinato dall'art. 143 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- g) per **corrispettivo** l'importo che il Comune può corrispondere, ove previsto dalla relativa convenzione, al concessionario della gestione degli impianti privi di rilevanza economica;
- h) per **canone** l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti a rilevanza economica;
- i) per **tariffe** le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune ovvero al gestore dell'impianto [soggetto titolare di una delle forme di concessione di cui alle precedenti lettere d), e) e f)] a fronte dell'utilizzo del medesimo;
- j) per **anno di attività sportiva** il periodo intercorrente per convenzione fra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo, salvo regole diverse valide per le singole discipline sportive.

Art. 3

Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- A) impianti polifunzionali di interesse cittadino;
- B) impianti esclusivamente dedicati, per caratteristiche tecniche dell'impianto, ad attività sportive tipiche;
- C) impianti afferenti ad istituzioni scolastiche, soggetti a particolari modalità di utilizzo;
- D) impianti con rilevanza prevalentemente sociale/aggregativa correlata al contesto territoriale;

2. Tutti gli impianti sportivi comunali sono inoltre classificati e suddivisi fra:

- impianti a rilevanza economica;
- impianti privi di rilevanza economica.

3. Sono classificati come impianti sportivi polifunzionali di interesse cittadino:

- a) tutti gli impianti che hanno struttura articolata o complessa e che possono ospitare - tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali, dell'ampiezza dell'utenza servita, delle destinazioni d'uso prevalenti e della loro conformità alle disposizioni regolamentari del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive relative alle attività sportive che in essi si svolgono - la pratica di più discipline e sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino o anche di ambito sovraterritoriale esistenti nel territorio;
- b) gli impianti che abbiano una eventuale destinazione d'uso vincolata allo svolgimento esclusivo di attività sportive di rilievo ultracittadino, nazionale o internazionale;
- c) gli impianti acquisiti in uso da terzi fino all'approvazione dell'atto di classificazione.

4. Sono classificati come impianti sportivi con rilevanza prevalentemente sociale e aggregativa gli impianti che hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale.

5. Le palestre ubicate negli edifici scolastici ovvero in edifici annessi o adiacenti agli stessi sono a servizio delle attività propriamente scolastiche, dei servizi postscolastici erogati dal Comune agli alunni e alle loro famiglie e delle attività extradidattiche rivolte ai medesimi soggetti e gestite dalla competente istituzione scolastica o dall'Amministrazione comunale, anche tramite organismi ed associazioni a ciò incaricati, secondo un calendario annuale di utilizzo dei locali scolastici concordato per ogni anno scolastico tra il Comune e le istituzioni scolastiche nell'ambito delle attività di coordinamento ed integrazione reciproca del piano dell'offerta formativa e del piano dei

servizi e delle attività comunali per la scuola, le famiglie e gli alunni. Al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi di cui sopra, le palestre scolastiche sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività.

6. Le aree gioco all'aperto dotate di impianti sportivi, ove siano di pertinenza di edifici scolastici, in analogia con quanto stabilito nel comma 5, sono assoggettate al medesimo regime previsto per le palestre scolastiche. Le aree gioco all'aperto dotate di impianti sportivi ubicate in aree non di pertinenza delle istituzioni scolastiche sono considerate impianti sportivi con rilevanza prevalentemente sociale e aggregativa.

7. Sono classificati come impianti sportivi a rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.

La gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica può essere affidata esclusivamente mediante le concessioni di cui ai successivi articoli 21 e 22.

8. Sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e comunque tale da richiedere necessariamente il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici. Sono considerati impianti privi di rilevanza economica, di regola, tutti gli impianti afferenti ad istituzioni scolastiche e gli impianti con rilevanza prevalentemente sociale e aggregativa.

9. Alla data di adozione del presente regolamento, la classificazione degli impianti sportivi risulta dal documento Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento stesso.

10. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o di quelli acquisiti a terzi, nonché la modificazione della classificazione esistente, si effettuano con deliberazione di Giunta.

11. La suddivisione degli impianti sportivi fra le varie tipologie previste dal presente articolo non assume rilievo ai fini fiscali e rileva invece, sotto il profilo politico-amministrativo, ai fini della gestione degli impianti, nonché ai fini della determinazione della politica tariffaria dell'Amministrazione.

Art. 4

Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono utilizzati principalmente e prevalentemente per la pratica di attività sportive di interesse pubblico.

2. In relazione alla finalità di cui al comma precedente sono considerate di interesse pubblico le seguenti attività:

- attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti organizzati da enti, organismi e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.;
- attività sportiva a carattere amatoriale o non agonistico;

- attività di avviamento allo sport destinata a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 15 anni o agli alunni delle scuole in accordo con le istituzioni scolastiche e con i programmi di attività approvati dalle stesse;
- attività motorio-sportiva specificamente indirizzata ai disabili;
- attività motorio-sportiva specificamente indirizzata agli anziani;
- attività socio-ricreativa mirata a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

Art. 5

Ripartizione delle competenze

1. Ai fini del razionale utilizzo e della gestione ottimale degli impianti sportivi comunali, le competenze in ordine all'attuazione del presente Regolamento sono ripartite secondo quanto stabilito nei successivi commi.

2. Il Consiglio Comunale:

- a) approva gli atti di indirizzo per la programmazione, lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi cittadini;
- b) definisce con il presente regolamento e modifica con successivi atti di indirizzo i criteri generali che presiedono alla classificazione degli impianti sportivi, alle attività e agli atti relativi alle diverse forme di gestione degli impianti sportivi, all'uso degli impianti da parte dei cittadini e delle società sportive ed alle ulteriori attività ed iniziative poste in essere dal Comune per promuovere lo sport in città e favorire la diffusione della pratica sportiva fra i cittadini;
- c) approva le linee di indirizzo per la predisposizione delle convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione e delle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi;
- d) approva, conformemente al disposto dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs 18.08.2000 n.267 (T.U. E.L), l'atto con cui si individuano le condizioni e le regole fondamentali per l'affidamento diretto, mediante convenzione, dei servizi di gestione di impianti sportivi nei casi eccezionali di cui all'art. 22.
- e) *approva le tariffe per l'uso degli impianti.*

3. La Giunta Comunale:

- a) provvede alla classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione e di quelli acquisiti da terzi, nonché alla modifica della classificazione esistente nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio;
- b) approva gli schemi delle convenzioni tipo di disciplina delle concessioni in gestione degli impianti sportivi, in conformità alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale;
- c) approva lo schema della convenzione-tipo di disciplina delle concessioni in uso temporaneo degli impianti sportivi nonché gli atti di disciplina dei relativi procedimenti amministrativi;
- d) approva i regolamenti d'uso specifici di ciascun impianto, in relazione alle particolari caratteristiche strutturali, funzionali e organizzative del medesimo;
- e) approva il calendario annuale di funzionamento e gli orari di apertura al pubblico degli impianti sportivi di interesse cittadino;
- f) concede la collaborazione dell'Amministrazione comunale a specifiche iniziative di terzi in ambito sportivo purché rivestano rilevante interesse per la cittadinanza, individuando, caso per caso, le modalità della collaborazione.

4. I Responsabili delle Posizioni Organizzative:

- a) provvedono al rilascio delle concessioni in uso temporaneo degli impianti sportivi o di singoli spazi interni agli stessi nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti;

- b) provvedono all'espletamento, fino all'adozione dei relativi provvedimenti finali, dei procedimenti relativi all'affidamento delle concessioni dei servizi di gestione degli impianti sportivi, la cui disciplina è dettata nel Titolo IV del presente Regolamento;
- c) approvano e sottoscrivono le convenzioni di disciplina dei rapporti di concessione di cui alla precedente lettera b);
- d) predispongono la proposta relativa alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi;
- e) provvedono a tutte le attività necessarie a garantire il regolare funzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune;
- f) esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte dei rispettivi concessionari;
- g) svolgono ogni altra funzione loro attribuita in ambito sportivo dal presente regolamento ovvero che rientri nella sfera di competenza propria del Responsabile della Posizione Organizzativa secondo la legge e i regolamenti, secondo lo Statuto del Comune e gli ulteriori regolamenti comunali vigenti.

Titolo II – Uso degli impianti

Capo I

Concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi

Art. 6

Criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere usati da tutti i cittadini e da tutte le società ed associazioni sportive che svolgono la loro attività in tutto o in parte nel territorio comunale. Ad eccezione degli impianti nei quali l'accesso è consentito per regolamento anche agli utenti individuali, di regola, l'uso degli impianti è riservato alle società ed associazioni sportive o comunque a gruppi organizzati di utenti ed è concesso nel rispetto delle regole stabilite nel presente capo.
2. Le istanze di concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo nel suo complesso o di singoli suoi spazi, idonei ad un utilizzo separato rispetto agli altri spazi, per lo svolgimento di attività sportive od extrasportive, sono assoggettate ad un esame preliminare concernente la loro ammissibilità e l'adeguatezza dell'impianto rispetto alla natura ed alle caratteristiche delle attività suddette. L'esito positivo della verifica di cui sopra consente di adottare il provvedimento di concessione, salvo che l'uso dell'impianto non sia stato richiesto nello stesso periodo temporale o nella medesima fascia oraria da più richiedenti. In tal caso verrà preferito il richiedente che ottiene il miglior risultato nella valutazione comparativa effettuata mediante l'applicazione dei criteri generali individuati e riportati nella tabella di cui all' Allegato B. Ulteriori criteri riferiti specificamente a singoli impianti o tipologie di impianti potranno essere individuati e disciplinati con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Qualora, nonostante l'applicazione dei criteri individuati nel precedente comma, permanesse una situazione di parità fra due o più richiedenti, saranno utilizzati nell'ordine i seguenti ulteriori criteri di preferenza:
 - I) maggior numero di anni di presenza organizzata del soggetto richiedente nel territorio cittadino (a seconda del tipo di impianto da concedere);
 - II) maggior numero di atleti tesserati;

III) maggiore intensità di utilizzo dell'impianto (calcolata moltiplicando il numero dei partecipanti all'attività risultanti dall'istanza per il numero complessivo di ore di utilizzo richieste nel periodo interessato).

IV migliori risultati agonistici di atleti tesserati a livello nazionale europeo e mondiale.

Nel caso in cui la situazione di parità permanga anche dopo l'utilizzo in progressione dei tre suddetti criteri, la concessione sarà rilasciata in base al criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

4. Limitatamente al periodo temporale coincidente con l'anno scolastico e all'orario 8,00 –14,00, le istanze di concessione presentate dall'istituzione scolastica cui compete la gestione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio cittadino e riferite a impianti sportivi non assegnati alle istituzioni stesse, purché motivate da specifiche esigenze didattiche e curricolari, sono accolte con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra istanza. L'uso degli impianti conseguente alle concessioni di cui al presente comma è totalmente gratuito.

5. I criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche nei procedimenti relativi ad istanze di concessione d'uso temporaneo relative a singole manifestazioni sportive, culturali, ricreative o di altra natura, di una o più giornate, fermo restando che alle partite o gare ufficiali di campionato federale è attribuita priorità assoluta rispetto a qualunque altra iniziativa, ad eccezione delle iniziative di straordinario interesse per la città, dichiarate tali a seguito di volontà manifestata dalla Giunta comunale con apposito atto. In caso di concomitanza tra gli orari di svolgimento di due o più gare, sarà data priorità alla gara relativa ai campionati di categoria superiore.

6. Nel caso in cui il concessionario d'uso sia anche concessionario dei servizi di gestione e fra gli obblighi posti a carico di quest'ultimo sia previsto anche quello del rilascio delle concessioni in uso temporaneo, l'uso sportivo dell'impianto da parte del concessionario/gestore è disciplinato negli atti di affidamento della concessione in gestione. Ove sul concessionario/gestore non incomba l'obbligo di provvedere al rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo dell'impianto, il concessionario/gestore è equiparato, di regola, ai fini della concessione in uso temporaneo, a tutti gli altri richiedenti ed è assoggettato alle regole di cui al presente capo.

7. Le concessioni d'uso temporaneo degli impianti sportivi, con particolare riferimento ai campi di calcio in erba naturale, sono rilasciate tenendo conto dei limiti massimi di utilizzo previsti ai fini della salvaguardia del terreno di gioco e delle indicazioni tecniche preventivamente fornite dal soggetto responsabile della gestione.

Art. 7

Istanze escluse dal procedimento di concessione

1. Le istanze presentate da Società o soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all'atto della concessione, ovvero abbiano reso inservibile l'impianto anche solo in parte ovvero lo abbiano comunque deteriorato senza aver provveduto all'integrale risarcimento del danno, ovvero, infine, risultino ancora debitori nei confronti dell'Amministrazione comunale dei canoni tariffari relativi alle precedenti concessioni, sono dichiarate inammissibili e pertanto escluse d'ufficio dal procedimento di concessione.

Art. 8

Procedimento per il rilascio della concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi

1. I provvedimenti di concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi sono adottati dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente nel rispetto dei termini, delle regole e delle ulteriori disposizioni approvate dalla Giunta Comunale negli atti di disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.

2. L'ufficio incaricato di istruire le istanze di concessione d'uso temporaneo degli impianti sportivi, in presenza di una molteplicità di istanze convergenti sui medesimi impianti nonché sui medesimi periodi temporali o giornate od orari oggetto delle richieste, al fine di snellire i relativi procedimenti, può far precedere la fase della valutazione comparativa di cui all'art. 6.2, da una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità per i soggetti stessi di individuare impianti, periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell'istanza.

3. Ai provvedimenti del Responsabile della Posizione Organizzativa adottati ai sensi del comma 1 è allegata la convenzione contenente le condizioni d'uso dell'impianto e le regole che il concessionario è tenuto ad osservare, in conformità a quanto stabilito nel presente regolamento. Lo schema-tipo di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 9

Regole relative ai periodi temporali di utilizzazione degli impianti

1. L'uso delle palestre scolastiche e degli altri impianti sportivi destinati ad essere fruiti anche temporaneamente dalle scolaresche in base agli atti di assegnazione di edifici e strutture a servizio delle istituzioni scolastiche è riservato a queste ultime e all'Amministrazione comunale, di regola fino alle ore 17,00, per lo svolgimento delle attività didattiche curricolari nonché per lo svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) siano specificamente rivolte agli alunni e/o e alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola di riferimento;
- b) siano gestite dalle istituzioni scolastiche, dall'Amministrazione comunale o da terzi espressamente incaricati o autorizzati dalle istituzioni scolastiche o dall'Amministrazione comunale;
- c) siano previsti dal piano dell'offerta formativa della scuola approvato dal competente organo scolastico.

2. Nella fascia oraria pomeridiana antecedente alle ore 17,00 le palestre scolastiche e gli altri impianti sportivi a servizio delle scuole possono essere utilizzati per attività sportive o extrasportive diverse da quelle precisate nel precedente comma e quindi non collegate in alcun modo all'utenza e alle attività scolastiche, esclusivamente previo atto di intesa concordato tra l'istituzione scolastica e gli uffici comunali competenti alla gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche.

3. In caso di mancata o ridotta utilizzazione degli impianti sportivi da parte dei concessionari d'uso durante *i periodi di festività natalizie e pasquali e sospensione dell'attività didattica*, l'Amministrazione, a seconda delle caratteristiche strutturali di ciascun impianto, nel rispetto dei criteri dell'economicità e dell'efficienza della gestione, nonché al fine di favorire la fruizione degli impianti da parte del pubblico individuale nei periodi in cui le persone dispongono di più ampie quote di tempo libero utilizzabile per attività sportive o motorie, si riserva alternativamente:

- a) di sospendere l'attività ed il funzionamento degli impianti;

- b) di ampliare gli orari di apertura relativi al pubblico individuale, ovvero di destinare l'uso dell'impianto in via esclusiva al pubblico individuale;
- c) di adottare provvedimenti che combinano entrambe le misure più sopra individuate.

4. Il mancato utilizzo dell'impianto concesso in uso temporaneo deve essere comunicato all'Amministrazione o al gestore dell'impianto per iscritto almeno 48 ore prima del momento iniziale del periodo di concessione e, di regola, non comporta alcuna riduzione o rimborso della tariffa, salvo che nei seguenti due casi:

- a) quando il mancato utilizzo è dovuto a causa imputabile all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- b) quando, a seguito della comunicazione di mancato utilizzo dell'impianto da parte del concessionario, l'Amministrazione o il gestore abbiano concesso l'impianto ad altri soggetti.

5. L'utilizzazione dell'impianto in misura maggiore di quanto stabilito nell'atto di concessione, con riferimento agli spazi ovvero agli orari, comporta una maggiorazione della tariffa da pagare in misura corrispondente alla quota di maggiore utilizzo effettivamente rilevata.

6. Relativamente alle giornate durante le quali si svolgono le partite dei campionati o tornei ufficiali, l'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente a condizione che il soggetto interessato, ancorché già titolare di un atto di concessione in uso temporaneo dell'impianto per il periodo nel quale ricadono i giorni feriali o festivi nei quali è previsto lo svolgimento delle partite, inoltri in tempo utile il calendario preordinato dalla competente Federazione sportiva ovvero la documentazione sostitutiva dalla quale risultino le date stabilite per le singole partite o gare. In mancanza della predetta documentazione l'Amministrazione comunale o il gestore dell'impianto si intendono esonerati da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali sanzioni o penalità comminate dalla Federazione sportiva di appartenenza per la partita o gara non disputata.

Art. 10

Obblighi dei concessionari in materia di tariffe

1. Le tipologie e gli importi delle tariffe dovute per la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi sono stabilite in un apposito tariffario. L'esenzione dal pagamento delle tariffe ovvero l'applicazione di misure di agevolazione sono possibili esclusivamente nella misura e nei casi anch'essi stabiliti nel predetto tariffario.

2. In caso di concessioni d'uso temporaneo dell'impianto per periodi di tempo di durata pari od inferiore a trenta giorni, la tariffa dovuta deve essere versata in unica soluzione e in via anticipata rispetto alla data di inizio del periodo di utilizzo dell'impianto. In tutti gli altri casi la tariffa può essere versata in più rate fino ad un massimo di quattro nel caso di concessioni di durata pari ad un anno di attività sportiva.

Art. 11

Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il titolare della concessione in uso temporaneo di impianti sportivi

1. La disciplina generale dei rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e il soggetto titolare della concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo (con particolare riferimento agli obblighi da adempiere nell'utilizzazione dell'impianto, compresi quelli relativi alla gestione della sicurezza, ai divieti da osservare, alle responsabilità e relative sanzioni e alle facoltà ed obblighi posti in capo all'Amministrazione concedente) è dettata con apposito atto deliberato dalla

Giunta Comunale in sede di approvazione dello schema-tipo di convenzione di cui all'art.5, comma 3, lett. d) e riportata integralmente nella convenzione allegata a ciascun provvedimento concessorio.

Art. 12

Azioni sanzionatorie nei confronti del concessionario d'uso

1. Ove si accerti l'inadempimento o l'inosservanza degli obblighi nascenti dall'atto di concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo, l'Amministrazione comunale si riserva di agire nei confronti del concessionario in uno o più dei seguenti modi in relazione alla gravità e alle conseguenze del caso:

- a) revoca della concessione in caso di reiterata inosservanza o inadempimento di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
- b) azione risarcitoria dei danni arrecati all'impianto in conseguenza dell'inadempimento;
- c) revoca della concessione in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuta ovvero in caso di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si è reso responsabile il concessionario.

2. Le istanze di concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi presentate dal soggetto che risulti ancora in debito verso il Comune o verso il gestore della tariffa dovuta per una precedente utilizzazione di impianti sportivi comunali oppure del versamento di somme richieste a titolo di risarcimento danni devono essere rigettate.

3. In caso di revoca della concessione è esclusa qualunque possibilità per il concessionario di chiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

4. L'Amministrazione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, con atto motivato, la concessione in uso per motivi di interesse pubblico ovvero a scopo di tutela preventiva della incolumità delle persone e/o dell'integrità del bene comunale senza che nulla il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

5. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di concessione in uso temporaneo, specialmente quelle relative ad un uso dell'impianto non conforme a quello stabilito dall'Amministrazione, dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario ed i referenti dell'Amministrazione stessa.

Art. 13

Rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo da parte dei gestori degli impianti

1. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata dal Comune a terzi mediante le diverse tipologie di concessione in gestione di cui al Titolo IV del presente Regolamento, il provvedimento di concessione in uso temporaneo di cui al presente titolo può essere adottato dal gestore in luogo del Comune, qualora la convenzione che disciplina l'affidamento della gestione preveda espressamente anche questa competenza gestionale. In tal caso il concessionario-gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli ulteriori atti di disciplina del rapporto di concessione in uso temporaneo approvati dalla Giunta Comunale ai sensi degli articoli 5 e 11.

2. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma da parte del gestore.

Capo II

Uso degli impianti sportivi da parte dei cittadini singoli o in gruppo

Art. 14
Disposizioni generali sull'uso degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi del Comune di Gradisca d'Isonzo è aperto a tutti i cittadini ed è garantito a tutte le società ed associazioni sportive che operano nel suo territorio entro i limiti della capacità ricettiva massima degli impianti stessi e in conformità ai calendari di apertura e funzionamento approvati dall'Amministrazione comunale.

2. Sono destinatari delle norme di cui al presente capo:

- a) i diversi Servizi dell'Amministrazione comunale, nelle persone dei rispettivi Responsabili delle Posizioni Organizzative a cui l'impianto sportivo risulta assegnato in via temporanea per lo svolgimento di attività che comportano l'uso di uno o più impianti sportivi;
- b) le Istituzioni scolastiche, nelle persone dei Dirigenti scolastici, a cui l'impianto sportivo risulta assegnato in modo stabile ovvero in via temporanea per lo svolgimento delle attività di istituto;
- c) i soggetti giuridici, nelle persone dei legali rappresentanti, a cui l'impianto sportivo risulta concesso in uso temporaneo;
- d) gli utenti singolarmente intesi (facenti parte del "pubblico individuale"), che utilizzino l'impianto in base ad un valido titolo di accesso.

3. I soggetti già individuati nel precedente comma alle lettere a), b) e c), nonché i soggetti che esercitano le funzioni di gestore degli impianti a seguito dell'affidamento della concessione in gestione come disciplinato dal presente regolamento, sono tenuti ad assicurare l'osservanza da parte dei fruitori finali dell'impianto delle norme contenute nel presente titolo.

4. L'uso degli impianti sportivi (inteso come locali, servizi ed attrezzature in dotazione agli stessi) avviene a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei relativi accompagnatori in caso di minori, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale, salvo quella derivante da vizi imputabili alla struttura dell'impianto ed alle attrezzature in dotazione allo stesso di proprietà del Comune.

5. L'Amministrazione ovvero il gestore dell'impianto, in caso di impianti gestiti da terzi mediante concessione, non è responsabile degli indumenti, oggetti e valori lasciati negli impianti sportivi, anche se custoditi negli appositi armadietti, né è responsabile delle attrezzature e dei beni temporaneamente depositati nei locali dell'impianto dai fruitori dello stesso, siano essi persone fisiche o società sportive, a meno che non risulti preventivamente stipulato tra le parti interessate un apposito contratto di deposito.

6. Il calendario annuale di funzionamento e gli orari di apertura al pubblico degli impianti sportivi sono approvati dalla Giunta Comunale. Il calendario di funzionamento evidenzia il periodo, nell'ambito dell'anno di attività sportiva, durante il quale l'impianto è in funzione ed i giorni singoli e/o i periodi nei quali rimane chiuso. E' di regola escluso il funzionamento degli impianti sportivi nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e nella settimana di Ferragosto. Per orario di apertura di un impianto si intende l'insieme delle fasce orarie di apertura al pubblico dell'impianto stesso nell'arco del giorno e della settimana. L'orario di apertura al pubblico deve distinguersi dall'orario di funzionamento che comprende anche i periodi temporali nei quali l'impianto, pur essendo chiuso al pubblico, è in funzione per lo svolgimento di attività interne di gestione curate dagli addetti all'impianto. L'orario massimo di funzionamento dell'impianto è compreso, di regola, fra le ore 8.00 e le ore 23.00.

7. Gli utenti non possono accedere agli impianti in orari diversi dall'orario ufficiale di apertura, intendendosi per quest'ultimo quello approvato dai competenti organi comunali ai sensi del presente Regolamento.

8. L'ingresso all'area sportiva degli impianti ai fini dell'uso sportivo della stessa è consentito esclusivamente:

- a) con riferimento al pubblico individuale: ai cittadini aventi titolo valido per la fruizione sportiva dell'impianto;
- b) con riferimento ai soggetti titolari di concessione in uso temporaneo o di concessione in gestione e in uso: alle persone (singoli o gruppi) autorizzate dal concessionario;
- c) con riferimento ai destinatari di atti di assegnazione in via temporanea o permanente degli impianti (Servizi comunali per attività istituzionali che richiedono l'uso degli impianti e istituzioni scolastiche): alle persone (singoli o gruppi) autorizzate dall'assegnatario.

9. Ogni utente ha il dovere di segnalare al Comune o al gestore, se diverso dal Comune, eventuali carenze o criticità che potrebbero costituire una fonte di pericoli o di danni per le persone o le cose. Ogni utente ha altresì il diritto di comunicare all'Amministrazione rilievi, osservazioni e suggerimenti che possano contribuire al miglioramento dell'assetto funzionale ed organizzativo degli impianti sportivi e della qualità dei servizi resi.

10. I frequentatori degli impianti sportivi sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'uso dei locali, spogliatoi, docce, servizi igienici, arredi, attrezzi e quant'altro presente negli impianti stessi, in modo che sia mantenuta l'ottimale fruibilità dell'impianto. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.

11. Per i minori, singolarmente o in gruppo, l'accesso agli impianti sportivi nelle fasce orarie riservate alle società sportive, alle scuole e, in generale, ai soggetti che hanno ottenuto la concessione in uso temporaneo dell'impianto, è subordinato alla presenza di un accompagnatore maggiorenne (dirigente o responsabile del gruppo sportivo, insegnante, ecc.).

Art. 15

Divieti validi per tutti gli impianti sportivi

1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:

- a) divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
- b) divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche, con esclusione delle aree di connessione;
- c) divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
- d) divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
- e) divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano nocumento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
- f) divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;

g) divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto;

2. Agli impianti sportivi si intendono applicati gli altri divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.

3. I fruitori degli impianti sportivi sono altresì tenuti ad osservare gli eventuali ulteriori divieti, peculiarmente riferiti a singoli impianti o a gruppi omogenei di impianti, previsti dai relativi regolamenti d'uso approvati dalla giunta comunale.

4. I divieti elencati nei precedenti commi ed i regolamenti d'uso dei singoli impianti sono contenuti in appositi avvisi esposti al pubblico nell'area di ingresso degli impianti e in tutte le aree interessate da specifici divieti.

5. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo e degli ulteriori specifici divieti disposti per i singoli impianti con i regolamenti e le ordinanze di cui al successivo art. 16 è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dai regolamenti comunali vigenti in materia. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i competenti organi di Polizia Municipale a seguito dell'azione di accertamento di cui al successivo art. 16.

Art. 16

Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni

1. Il personale dell'Amministrazione comunale incaricato di svolgere attività di sorveglianza sul corretto uso degli impianti e di accertamento di eventuali violazioni può accedere a tutti gli impianti sportivi comunali e alle aree ed ai locali di pertinenza degli stessi, a condizione che il personale stesso renda noti al responsabile dell'attività o al concessionario (ove presente) generalità, ufficio di appartenenza e ruolo in esso rivestito.

2. Ai fini dell'esercizio di funzioni di vigilanza, oltre al personale comunale di cui al precedente comma ed agli agenti di Polizia Municipale, può accedere ai locali degli impianti sportivi solo il personale preposto dal gestore dell'impianto a tali funzioni.

3. L'accertamento delle violazioni delle norme contenute nel presente titolo è eseguito nel rispetto delle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni ed è affidato al Corpo di Polizia Municipale.

4. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 689/1981.

Titolo III

Disciplina generale delle tariffe

Art. 17

Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Di regola l'uso degli impianti sportivi è consentito, da parte degli utenti e dei soggetti titolari di concessione in uso temporaneo degli impianti stessi, dietro il pagamento delle relative tariffe.

2. Nel tariffario sono stabiliti:

- a) le diverse tipologie e formule tariffarie previste per ciascun impianto in rapporto allo spazio utilizzato, alla durata temporale dell'utilizzo (esempio: tariffe orarie, giornaliere, ecc.), al tipo di attività da svolgere (esempio: allenamenti, gare, ecc.) e ad eventuali altri criteri correlati alla specificità dell'impianto e/o della disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- b) gli importi delle tariffe o le modalità di calcolo in caso di importi non predeterminabili in misura fissa;
- c) i termini e le modalità di versamento delle tariffe;
- d) le eventuali agevolazioni ed esenzioni;
- e) gli importi, i termini e le modalità di versamento degli eventuali depositi cauzionali;
- f) le eventuali incombenze aggiuntive poste a carico dell'utilizzatore.

3. I principali criteri da utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale sono i seguenti:

- a) costi di gestione relativi a ciascun grande impianto o a gruppi di impianti omogenei per conformazione strutturale (esempio: palestre scolastiche);
- b) grado di rilevanza della funzione sociale esercitata dall'impianto nel territorio cittadino;
- c) tipologia delle discipline sportive praticabili nell'impianto;
- d) grado di fruibilità sportiva della struttura;
- e) periodo temporale interessato all'uso (esempio: differenziazione fra uso in giorni feriali e in giorni festivi oppure fra uso diurno o notturno);
- f) politiche di promozione dello sport nei confronti di determinate categorie di utenti (esempio: disabili, bambini, giovani, istituzioni scolastiche, anziani, ecc.). Di regola per un uso degli impianti finalizzato allo svolgimento di attività extrasportive, le tariffe dovranno essere adeguatamente maggiorate.

4. La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti in casi eccezionali connessi allo svolgimento di manifestazioni od eventi di particolare interesse pubblico.

5. L'uso delle palestre scolastiche in orario scolastico è gratuito per le scuole dell'infanzia statali, per le scuole primarie statali e per le scuole secondarie di primo grado statali. L'uso degli impianti sportivi diversi dalle palestre scolastiche in orario scolastico per le predette scuole è gratuito solo se finalizzato allo svolgimento dell'attività curricolare.

L'eventuale uso degli impianti sportivi comunali da parte delle scuole secondarie di secondo grado in orario scolastico è consentito esclusivamente alle condizioni stabilite nelle apposite convenzioni da stipularsi con la Provincia di Gorizia.

6. L'uso delle palestre scolastiche e degli altri impianti sportivi in orario extrascolastico da parte delle scuole di ogni ordine e grado è assoggettato al regime ordinario delle tariffe, per cui eventuali agevolazioni potranno essere accordate solo se previste dal tariffario annuale di cui al secondo comma.

7. Per le ulteriori norme relative alle tariffe dovute dai concessionari in uso temporaneo degli impianti si rinvia al precedente art. 10.

8. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 18 **Corresponsione delle tariffe**

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste dagli articoli 19 e successivi (titolo IV), la tariffa per l'uso dovuta dall'utente, di regola, è corrisposta al concessionario della gestione.

2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti individuali, di regola, è effettuato anticipatamente.

3. Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato entro i termini e con le modalità stabilite nel tariffario di cui all'art. 17, comma 2.

Titolo IV **Disciplina generale della gestione degli impianti sportivi**

Art. 19 **Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi**

1. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino è esercitata, di regola, in forma indiretta utilizzando le seguenti tipologie di modelli gestionali:

- concessione in uso e in gestione;
- concessione in gestione;
- concessione di costruzione e gestione in conformità alla normativa che disciplina specificamente tale istituto.

La gestione diretta degli impianti è prevista in via residuale sia mediante l'utilizzazione di personale dipendente dal Comune, sia mediante affidamento in appalto delle diverse tipologie di servizi di conduzione tecnico-sportiva degli impianti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti di servizi.

2. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica è affidata a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali mediante concessioni in uso e in gestione, sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite nell'articolo 20.

3. Ai fini di quanto è previsto nel presente titolo, per società od associazione sportiva dilettantistica si intende qualunque società od associazione sportiva costituita secondo una delle forme societarie previste dall'art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 27.12.2002.

4. La gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica può essere affidata:

- a) mediante concessione in uso e in gestione ovvero concessione in sola gestione con l'osservanza delle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- b) mediante concessione in uso e in gestione attraverso la procedura dell'affidamento diretto di servizi regolato da convenzione in conformità all'art. 42, 2° comma, lettera e) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 purché si tratti di casi eccezionali nei quali sussistono speciali motivazioni che giustificano il ricorso a tale procedura;
- c) mediante concessione di costruzione e gestione nei casi di impianti ancora da costruire che risultino classificati come impianti a rilevanza economica all'atto del loro inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione. Si intendono comprese nella definizione di "costruzione" anche gli interventi di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria. *La durata della concessione è stabilita in funzione dell'entità degli investimenti di costruzione effettuati dal concessionario.*

Art. 20
Regole inerenti alla concessione in gestione e in uso
degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. La concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica viene attribuita mediante:

a) affidamento diretto al soggetto sportivo (Società o Associazione sportiva dilettantistica secondo la definizione di cui all'art. 19, comma 3, ente di promozione sportiva, Federazione sportiva nazionale) che opera nell'area territoriale del Comune di Gradisca d'Isonzo e che risulti essere l'unico soggetto sportivo avente titolo ad esercitare le attività di concessione in uso e in gestione dell'impianto;

b) affidamento al soggetto sportivo (Società o Associazione sportiva dilettantistica secondo la definizione di cui all'art. 19, comma 3, ente di promozione sportiva, Federazione sportiva nazionale) risultato vincitore della relativa procedura di selezione ad evidenza pubblica riservata ai soggetti sportivi in tutti i casi nei quali non sussista il presupposto per ricorrere all'affidamento diretto di cui alla precedente lettera a).

2. Nel caso in cui, sussistendone i presupposti, sia stata esperita la procedura per l'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso di cui al precedente comma, lettera a) e per qualunque motivo essa non sia andata a buon fine, la concessione in gestione e in uso dell'impianto sarà attribuita con la procedura di cui al precedente comma, lettera b).

3. Nel caso in cui la procedura di affidamento della concessione di cui al comma 1, lettera b) non possa essere esperita per mancanza di soggetti interessati ovvero nel caso in cui sia stata esperita senza successo, si utilizzeranno le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa in materia di concessioni e/o appalti di servizi, aperte a qualunque concorrente in possesso dei requisiti fissati dal bando di gara.

4. Si ha titolo ad acquisire la qualificazione di candidato unico all'assegnazione della concessione in gestione e in uso mediante l'affidamento diretto di cui al comma 1, lettera a), se l'aspirante concessionario risulta essere l'unico soggetto sportivo che, nell'area territoriale precisata nel comma 1, svolge attività sportive dilettantistiche nella disciplina sportiva alla cui pratica è destinato in via esclusiva o prevalente l'uso dell'impianto ed è in grado di assicurare la conduzione sportiva dell'impianto e l'espletamento dei relativi servizi di gestione con i requisiti tecnici, la capacità organizzativa ed il livello di professionalità richiesti.

5. La qualificazione di candidato unico all'affidamento della concessione risulta da una dichiarazione d'intenti adottata dal Comune, ad iniziativa d'ufficio ovvero a seguito di apposita istanza formulata dal soggetto interessato, dopo aver esperito la verifica diretta ad accertare l'effettiva sussistenza del presupposto di cui al comma 4.

6. La dichiarazione d'intenti adottata ai sensi del comma precedente è resa pubblica con apposito avviso nel quale si invitano eventuali controinteressati che ritengano di aver titolo all'eventuale affidamento della concessione in gestione e in uso dell'impianto, a segnalare tale loro interesse entro un termine perentorio non inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. Ove pervengano tali segnalazioni di interesse e le stesse risultino fondate, sarà avviata la procedura di selezione di cui al comma 1, lettera b). Qualora, invece, non pervenga alcuna segnalazione da parte di controinteressati entro il termine prescritto ovvero si riscontri l'infondatezza delle eventuali segnalazioni pervenute, si potranno in essere gli atti necessari per l'affidamento diretto della concessione.

7. La partecipazione alla selezione di cui al comma 1, lettera b) è aperta a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:

- a) la società deve praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, e deve pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
- b) la società deve operare sul territorio comunale in cui è ubicato l'impianto;
- c) la società deve perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- d) la società deve essere dotata di uno statuto o atto costitutivo conforme alle previsioni di cui al comma 9;
- e) la società deve aver dichiarato di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
- f) la società non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
- g) la società deve risultare affiliata alle federazioni sportive nazionali ovvero agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e risultare regolarmente iscritta al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 20, della legge 27.12.2002, n. 289.

8. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Responsabile della Posizione Organizzativa di un avviso pubblico di selezione, pubblicato nell'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:

- tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
- tipologia dei servizi di gestione richiesti e indicazione delle tipologie di oneri posti a carico del concessionario;
- vincoli organizzativi da rispettare nella gestione (esempio: applicazione delle tariffe d'uso comunali);
- facoltà esercitabili dal concessionario;
- importo del corrispettivo posto a base della selezione;
- eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
- termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

9. Nel caso in cui la selezione sia andata deserta per mancanza di soggetti in possesso del requisito di cui al comma 7, lettera b), la procedura di selezione sarà ripetuta escludendo l'obbligo del possesso del suddetto requisito.

Nel caso in cui la procedura di selezione sia stata esperita senza risultato per assenza di associazioni sportive interessate all'uso dell'impianto e debba pertanto essere ripetuta allargando l'ambito dei potenziali concorrenti, tale ambito dovrà essere esteso alle Federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e alle società ed associazioni sportive dilettantistiche prive dei requisiti di cui al precedente comma lettere a) e b).

10. Lo statuto o l'atto costitutivo della società od associazione sportiva dilettantistica candidata alla gestione di un impianto dovrà contenere le seguenti previsioni:

- a) assenza di scopi di lucro;
- b) democraticità della struttura organizzativa;
- c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;

- e) obblighi e diritti degli aderenti;
- f) obbligo di redazione ed approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario;
- f) modalità di approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario.

11. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione le Società od Associazioni:

- a) che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
- b) i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;
- c) che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria.

12. Per le regole relative allo svolgimento delle procedure di selezione si dovrà far riferimento a quanto previsto nella normativa vigente in materia di concessioni e di appalti di servizi, nel Regolamento comunale dei contratti e negli eventuali atti di disciplina esecutiva del presente Regolamento approvati dalla Giunta Comunale.

13. La selezione della migliore offerta si effettua sulla base di una valutazione relativa alla qualità del progetto di gestione dell'impianto.

La qualità del progetto di gestione dell'impianto è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualità, sotto il profilo del merito tecnico, delle modalità di gestione dei singoli servizi da assicurare nell'impianto (esempi: apertura e chiusura, custodia diurna e controllo accessi, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione della sicurezza e delle emergenze durante l'uso sportivo e/o le manifestazioni aperte al pubblico, ecc.);
- b) quantità e qualità delle dotazioni di mezzi, attrezzature e materiali che si intendono porre a servizio della gestione dell'impianto;
- c) qualificazione tecnica e sportiva del personale che si intende utilizzare nell'organizzazione dei servizi di gestione dell'impianto;

14. Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell'impianto sportivo garantendo:

- a) l'apertura e la chiusura dell'impianto;
- b) la custodia, il presidio degli impianti tecnologici e il controllo degli accessi e delle presenze;
- c) gli allestimenti e disallestimenti quando necessario;
- d) la pulizia delle aree sportive e di tutti i locali e servizi dell'impianto;
- e) il regolare pagamento delle bollette relative a tutte le utenze;
- f) la manutenzione ordinaria dell'impianto in tutte le sue parti (salvo quelle espressamente escluse dal capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto), comprese le attrezzature sportive in dotazione allo stesso e i presidi previsti dal piano di sicurezza ed emergenza;
- g) l'utilizzo pieno e regolare dell'impianto da parte dei concessionari in uso temporaneo e da parte del pubblico individuale nei casi in cui l'impianto è aperto anche al pubblico individuale;
- h) ogni altro servizio od ogni altra attività espressamente previsti nel capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto.

15. Al titolare della concessione in uso e in gestione dell'impianto spetta:

- a) il rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo dell'impianto e la gestione delle attività di riscossione delle relative tariffe, ove previsto dal capitolato;

- b) l'uso sportivo dell'impianto per lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito esclusivo dei periodi e degli orari indicati in un apposito accordo annuale definito e sottoscritto, prima di procedere agli atti di concessione d'uso temporaneo dell'impianto a favore delle altre società sportive interessate;
- c) la gestione delle attività di utilizzazione degli spazi sportivi negli orari non riservati alle concessioni in uso temporaneo rilasciate con le regole e con le tariffe comunali;
- d) la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari;
- e) la gestione delle attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività commerciali collegate alla pratica sportiva esercitabili nell'impianto;
- f) l'utilizzazione dei locali dei quali il concessionario abbia la disponibilità esclusiva;
- g) un corrispettivo per la gestione complessiva dell'impianto come risulterà determinato in esito alle procedure di selezione di cui ai precedenti commi;
- h) l'utilizzo in comodato dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto.

16. L'atto di disciplina del rapporto concessorio dovrà in ogni caso prevedere:

- a) il corrispettivo annuo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario per la gestione dell'impianto;
- b) l'eventuale riserva d'uso a favore delle istituzioni scolastiche ove si tratti di impianto annesso a sede scolastica o dedicato a prevalente uso scolastico;
- c) l'obbligo di permettere l'utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti titolari di concessioni in uso temporaneo in piena conformità agli orari e a tutte le altre regole e disposizioni previste nelle concessioni stesse e nel titolo II del presente Regolamento;
- d) la riserva dell'uso dell'impianto per lo svolgimento di attività individuate dalla Giunta comunale qualificate di preminente interesse per il territorio e per la popolazione della città;
- e) le clausole volte a garantire la prestazione di polizze assicurative e fideiussorie di valore adeguato;
- f) l'ulteriore complesso di regole, vincoli, limitazioni, possibilità e particolari modalità di uso o gestione dell'impianto, eventualmente individuato, impianto per impianto, ovvero per gruppi omogenei di impianti, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

17. Le attività di cui al comma 15, lettere d), e) ed f), ove previste dalla concessione, dovranno necessariamente prevedere un canone da corrispondere al Comune.

18. La concessione di regola ha durata triennale, fermo restando che la possibilità prevista al successivo art. 23, comma 2, sussiste anche per le concessioni di cui al presente articolo.

19. Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno solare precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti.

20. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi durante il periodo e durante gli orari riservati ai soggetti titolari di concessioni d'uso temporaneo ovvero durante il periodo e gli orari riservati al pubblico individuale sono stabilite dal Comune. Il concessionario è tenuto ad applicare scrupolosamente il tariffario comunale in tutte le sue parti e regole ed è altresì tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe suddette.

Art.21

Regole inerenti alla concessione in gestione

degli impianti sportivi a rilevanza economica

1. La concessione in gestione ovvero anche in gestione e in uso degli impianti sportivi a rilevanza economica, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 22, si effettua attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge, con le modalità previste dal Regolamento comunale dei contratti e comporta obbligatoriamente la corresponsione di un canone al Comune.

2. Qualora una o più società sportive utilizzatrici dell'impianto manifestino al Comune il proprio interesse all'affidamento della concessione, l'Amministrazione Comunale è tenuta a formulare il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da non escludere la possibilità della partecipazione alla gara anche delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti formali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti.

Ove ricorrano le circostanze di cui al presente comma, il capitolato speciale dovrà necessariamente disciplinare anche l'uso sportivo dell'impianto da parte del soggetto che otterrà l'assegnazione della concessione a seguito della gara nell'eventualità che tale soggetto sia una società sportiva.

3. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due subcriteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.

4. Oltre agli obblighi gestionali già elencati nell'art.20, comma 14, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di eseguire interventi di innovazione e di miglioria dell'impianto previamente autorizzati dal Comune nei termini e alle condizioni previste dal capitolato stesso.

Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.

5. Il concessionario è titolare dei diritti e delle facoltà già specificati nell'art.20, comma 15, ad esclusione del diritto di cui alla lettera g). Se il concessionario non è una società sportiva e non svolge attività sportiva non potrà esercitare il diritto di cui alla precitata norma, lettera b).

6. Il concessionario provvede a gestire l'impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto stesso. Nella gestione delle attività di utilizzo commerciale degli spazi sportivi, esercitabili negli orari non riservati alle concessioni in uso temporaneo rilasciate in base alle regole e alle tariffe comunali o al pubblico individuale, il concessionario osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti che intendono fruire di tali spazi.

Art. 22

Concessione in gestione e in uso di impianti sportivi affidata direttamente mediante convenzione

1. E' possibile procedere all'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi sia a rilevanza economica sia privi di rilevanza economica mediante convenzione

stipulata ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 esclusivamente nei seguenti casi:

a) impianti i quali, data la loro destinazione d'uso prevalente e i loro aspetti costruttivi, funzionali e dimensionali, sono i soli in grado di ospitare in città le manifestazioni dei campionati nazionali e dei tornei internazionali delle *diverse* discipline sportive e di esprimere, pertanto, in misura massima le loro potenzialità di utilizzo e la loro redditività nonché di perseguire l'interesse pubblico per il quale sono stati realizzati (in termini di socializzazione, di fruizione di spettacoli di massa, di educazione a una pratica sportiva e di valorizzazione indiretta delle risorse sportive, turistiche e culturali della città) proprio in occasione di tali manifestazioni;

b) impianti che traggono le loro potenzialità di reddito da una utilizzazione intensiva degli stessi per lo svolgimento delle attività riconducibili all'unica disciplina sportiva praticabile nell'impianto.

La Giunta Comunale individua con apposito atto gli impianti sportivi gestibili mediante le concessioni affidate ai sensi del presente articolo.

2. L'affidamento diretto della concessione secondo le regole stabilite nel presente articolo è effettuato in favore della società proprietaria della locale squadra impegnata nel campionato nazionale relativo alla disciplina sportiva di riferimento dell'impianto ovvero, nel caso di cui al 1° comma, lettera b) in favore della società sportiva, anche dilettantistica, che rappresenti l'unica realtà organizzata in città e nei comuni contermini per la pratica della disciplina sportiva di riferimento dell'impianto.

3. L'affidamento della concessione è subordinato:

a) alla presentazione da parte della Società sportiva interessata una proposta di utilizzazione corredata da una relazione di tipo progettuale sull'assetto gestionale dell'impianto;

b) all'approvazione della suddetta proposta da parte dell'Amministrazione comunale;

c) all'accettazione da parte della Società sportiva dei contenuti degli schemi di convenzione, specifici per ciascuno degli impianti interessati, definiti dalla Giunta Comunale sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000.

4. Atteso il carattere eccezionale dell'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso mediante convenzione, ai sensi del presente articolo, i relativi schemi di convenzione possono contenere clausole derogatorie rispetto agli schemi di convenzione utilizzati per la generalità degli impianti.

5. Qualora le società sportive che aspirano ad ottenere l'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso di un impianto, siano più di una, in mancanza di un accordo fra le predette società diretto alla costituzione di un unico soggetto societario, l'assegnazione della concessione è preceduta da una procedura ad evidenza pubblica ristretta alle società sportive di cui sopra ed espletata utilizzando regole analoghe a quelle previste per le procedure di gara di cui all'art. 21.

Art.23

Norme comuni a tutte le concessioni in gestione

1. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in concessione, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo (pubblicità, bar-ristoro, ecc.) ovvero specifici servizi previsti in quell'impianto e preventivamente disciplinati dal capitolato/contratto di concessione.

2. Le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione possono essere corredate, ove ciò sia previsto dagli atti della procedura di selezione o di gara, da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In tale caso la durata della convenzione non può essere inferiore a quella prevista per la realizzazione del progetto.

3. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse alla scadenza della concessione e rimarranno di proprietà del concessionario salvo diversa pattuizione.

4. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:

- recesso unilaterale;
- risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate in convenzione;
- revoca della concessione da parte dell'Amministrazione.

5. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione del rendiconto di gestione;
- b) accertato occultamento di avanzi di gestione;
- c) esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocimento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
- d) violazione del divieto di cessione della concessione;
- e) violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
- f) carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
- g) ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi concordate con il Comune;
- h) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
- i) *inadempimento nell'obbligo di consentire l'utilizzo pieno e regolare dell'impianto da parte dei concessionari in uso temporaneo o da parte del pubblico;*
- l) altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.

6. L'Amministrazione comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):

- a) motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
- b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
- c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsti dal presente regolamento;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Gradisca d'Isonzo o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione comunale.

7. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo nell'ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione abbia deciso il proprio scioglimento.

8. In tutte le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione devono essere specificati i diversi uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art.16.

Art. 24

Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità

1. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presente regolamento e del regolamento d'uso dell'impianto oggetto della concessione.

2. Il concessionario della gestione, al fine di garantire l'integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell'impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso, delle attrezzature sportive in esso presenti e di quanto altro faccia parte della sua dotazione.

3. Al fine di esercitare efficacemente le funzioni di vigilanza di cui al presente articolo, il concessionario gode delle medesime facoltà attribuite al personale comunale di cui all'art. 16, commi 1 e 2.

4. La responsabilità per danni arrecati all'impianto ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza dell'uso dell'impianto ricade sul soggetto titolare della concessione in uso temporaneo dell'impianto, fermo restando che tale responsabilità si estende al concessionario della gestione ove si accerti che l'evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

a) per l'utilizzazione degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici alle leggi 517/1977, 23/1996 e 289/2002;

b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge 91/1981;

c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;

d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente agli Enti di Promozione Sportiva;

e) per la ripartizione delle competenze fra gli organi comunali alle norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali, allo Statuto del Comune di Gradisca d'Isonzo e al Regolamento di organizzazione e gestione del personale del Comune di Gradisca d'Isonzo. Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione giunta n. 177 dd. 22.11.2000 e modificato con delibera giunta n. 127/2008;

f) per le concessioni in gestione alla normativa vigente in materia di concessioni di servizi, a quella vigente in materia di appalti in quanto applicabile alle concessioni di servizi ed alle disposizioni del Codice Civile, per quanto alle stesse applicabili;

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe, al pagamento dei corrispettivi e alla riscossione dei canoni, non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 26

Norme transitorie, entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. l'Amministrazione adeguerà le disposizioni del presente regolamento ad eventuali norme legislative regionali, adottate in relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti;
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare n. 277 dd. 28.04.1992
4. Le convenzioni pluriennali che disciplinano i rapporti derivanti dalle concessioni già affidate alla data di approvazione del presente regolamento restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.

Allegati al regolamento

Allegato A: Classificazione degli impianti sportivi

Allegato B: Criteri generali per la determinazione delle graduatorie dei soggetti richiedenti la concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi ex art. 6 del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali

Allegato A
CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
ex art. 3, comma 9 del Regolamento

Impianto (denominazione)	Ubicazione	Classificazione per finalizzazione sportiva (art. 3, comma 9)	Classificazione per caratteristiche tecniche	Classificazione per rilevanza/non rilevanza economica	Note
Palazzetto dello sport Palazimolo	Via del San Michele	A) impianto polifunzionale di interesse cittadino	Palestra polivalente con invaso superiore dedicato prevalentemente alle discipline della pallavolo e del basket e palestre al piano interrato con possibilità di varie pratiche sportive	Impianto privo di rilevanza economica	
Palestra "Palamacoratti"	Via dei Campi	A) impianto polifunzionale di interesse cittadino	Palestra polifunzionale dedicata prioritariamente alle discipline del basket , pallavolo , pattinaggio artistico , calcio a 5	Impianto privo di rilevanza economica	
Stadio comunale "G. Colaussi"	Via dei Campi	B) impianto di interesse cittadino esclusivamente dedicato, per caratteristiche tecniche, ad attività sportiva tipica	Stadio comunale dedicato esclusivamente alla disciplina del calcio	Impianto privo di rilevanza economica	
Campi tennis	Via dei Pioppi	B) impianto di interesse cittadino esclusivamente dedicato, per caratteristiche tecniche, ad attività sportiva tipica	Campi di gioco dedicati esclusivamente alla disciplina del tennis	Impianto privo di rilevanza economica	Servizi aggiuntivi: bar
Pista di pattinaggio	Via dei Campi	B) impianto di interesse cittadino esclusivamente dedicato, per caratteristiche tecniche, ad attività sportiva tipica	Pista di pattinaggio dedicata esclusivamente alla disciplina del pattinaggio	Impianto privo di rilevanza economica	
Impianto (denominazione)	Ubicazione	Classificazione per finalizzazione sportiva (art. 3, comma 9)	Classificazione per caratteristiche tecniche	Classificazione per rilevanza/non rilevanza economica	Note
Palestra scolastica annessa alla Scuola primaria	Via Garibaldi	C) impianto afferente l'istituzione scolastica	Palestra scolastica	Impianto privo di rilevanza economica	

Palestra scolastica annessa alla Scuola secondaria di primo grado	Via Roma	C) impianto afferente l'istituzione scolastica	Palestra scolastica	Impianto privo di rilevanza economica	
Bocciodromo comunale	Via del San Michele	B) impianto con rilevanza prevalentemente sociale/aggregativa	Bocciodromo comunale	Impianto privo di rilevanza economica	Servizi aggiuntivi: bar
Piastra da gioco esterna al Palazzetto dello Sport "Ciro Zimolo"	Via del San Michele	D) impianto con rilevanza prevalentemente sociale/aggregativa	Piastra esterna da gioco, priva di copertura, dedicata prevalentemente alle discipline del basket e della pallavolo	Impianto privo di rilevanza economica	
Piastra da gioco esterna annessa al Parco Brovedani	Via	D) impianto con rilevanza prevalentemente sociale/aggregativa	Piastra esterna da gioco, priva di copertura, dedicata prevalentemente alle discipline del basket	Impianto privo di rilevanza economica	

Allegato B

ex art. 6, comma 2 del Regolamento

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI EX ART. 6 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

n.	Fattore preso in considerazione	Condizioni che determinano la priorità di concessione
1	Sede del richiedente	Ubicata nel territorio comunale punti 25 Ubicata nel territorio di comuni contermini punti 5 Ubicata in territorio diverso da 1. e 2. punti 0
2	Affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI	Si punti 10 No punti 0
3	Attività sportiva rivolta prevalentemente all'infanzia e/o al settore giovanile	Si punti 8 No punti 0
4	Natura dell'attività da svolgere nell'impianto	Attività sportiva (professionistica o dilettantistica) punti 5 Attività di primo avviamento allo sport punti 4 Attività motoria finalizzata al soddisfacimento di esigenze terapeutiche o di wellness e destinata ad anziani (convenzionalmente identificati con i soggetti dai 65 anni in su) o a soggetti che necessitano di cure riabilitative punti 3 Attività motoria (anche a carattere ricreativo) destinata a tutti punti 2 Attività statiche (non collegata ad alcuna disciplina sportiva e ad alcuna pratica motoria) punti 1
5	Tipologia dell'attività sportiva da svolgere nell'impianto	Professionistica punti 2 Dilettantistica punti 1

6	Tipologia di campionato a cui si partecipa	<u>Federale mondiale</u>	<u>punti 4</u>
		Federale europeo	punti <u>3</u>
		Federale nazionale	punti <u>2</u>
		Organizzato da EPS	punti <u>1</u>
		Non riconosciuto da alcun organismo sportivo	punti 0
7	Livello territoriale del campionato a cui si partecipa	Internazionale	punti 6
		Nazionale	punti 5
		Interregionale	punti 4
		Regionale	punti 3
		Provinciale / Subprovinciale	punti 2
		Cittadino	punti 1
8	Durata complessiva del periodo di utilizzo dell'impianto	Coincidente con l'anno di attività sportiva	punti 4
		Inferiore all'anno di attività sportiva, ma non inferiore ad un semestre	punti 3
		Inferiore ad un semestre, ma non inferiore ad un trimestre	punti 2
		Inferiore ad un trimestre	punti 1
9	Correlazione funzionale fra la disciplina sportiva oggetto dell'attività e la naturale destinazione d'uso sportivo dell'impianto	Sussistente	punti 5
		Non sussistente	punti 0

In presenza di due o più istanze di concessione d'uso temporaneo di un impianto sportivo relative al medesimo periodo temporale o alla medesima fascia oraria sarà formata una graduatoria il cui ordine sarà determinato in base al punteggio ottenuto da ciascun richiedente.